

Avv. Graziangela BERLOCO  
 Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)  
 70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444  
 e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



TRIBUNALE DI COSENZA  
 SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 000/2013

N. 000/2014 R.G.

N. 000/2013 cron.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 000 R.G.A.L. dell'anno 2014 vertente

TRA

~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Mancini, presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Iorio, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziangela Berloco

- ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentato ex lege

- resistente

**Oggetto: successione di contratti a termine, risarcimento del danno.**

Conclusioni del ricorrente: "... 5) *condannare, in favore del sig. XXXXX, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro, pari all'ammontare delle retribuzioni maturate dal giorno del deposito del presente atto a quello della effettiva reintegra, e comunque per un ammontare non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 32, comma 5, della L 183/10 (Collegato Lavoro), o nella misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; in ogni caso con interessi legali come per legge; In via subordinata 6) ... condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*al pagamento, in favore del ricorrente, del risarcimento del danno per l'uso illegittimo dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro in base all'art. 36 del d. lgs. 165/01 e succ. mod., per un importo pari, secondo i criteri della giurisprudenza di merito su richiamata, a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oppure alle differenze retributive maturate e non maturate e non percepite qualora il contratto fosse stato a tempo indeterminato, o comunque nell'ammontare ritenuto di giustizia secondo i criteri che l'III.mo Giudice adito riterrà di applicare o secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali fino al soddisfo; in ogni caso 7) condannare il convenuto al pagamento delle competenze professionali e spese del presente giudizio ...".*

*Conclusioni del resistente: "... 1) rigettare la domanda, in quanto infondata ed, in parte, prescritta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ...".*

#### ***Ragioni di fatto e di diritto della decisione***

La parte ricorrente agiva in giudizio assumendo fundamentalmente di aver lavorato quale docente in teoria e solfeggio e elementi di composizione per la didattica con diversi contratti a termine e chiedendo la declaratoria di illegittima e nullità del termine apposto ai contratti, la conversione dei contratti medesimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato, la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.

Il Miur si costituiva in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la prescrizione quinquennale dei diritti vantati da parte ricorrente; l'inammissibilità della conversione del contratto; la legittimità degli incarichi di supplenza annuale, anche in riferimento alla normativa comunitaria, attesa la sussistenza di ragioni oggettive per il ricorso a tali tipi di contratto per la particolarità del settore e per la necessità di far fronte alle esigenze organizzative imprevedibili e contingenti; l'infondatezza della domanda risarcitoria.

All'udienza del 13.3.2018 la parte ricorrente rinunciava alla domanda di conversione del contratto, originariamente formulata, limitando la sua domanda agli aspetti risarcitori.

siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".

Posti tali principi affermati in via giurisprudenziale, ai quali occorre dare continuità, deve dirsi che, nel caso in esame, il superamento del limite di 36 mesi è provato in virtù della documentazione in atti (aggiungendosi che non è stata provata, per converso, alcuna stabilizzazione del ricorrente secondo la legge 107/2015), sicché il resistente deve essere condannato al pagamento di una indennità omnicomprensiva che, in ragione dell'anzianità di servizio (prevista dall'art. 8 della legge 604/1966, richiamato dall'art. 32 della legge 183/2010), appare congruo commisurare a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo (cfr. Cass. Sez. Lav. 5953/2018).

Il lavoratore, per il resto, non ha compiutamente allegato e dato prova di danni ulteriori.

Le spese di lite debbono compensarsi, attesa la rinuncia alla domanda principale originariamente proposta e la complessità delle questioni affrontate.

Giorni 60 per il deposito della sentenza, atteso il carico del ruolo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di una indennità commisurata a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo; compensa le spese di lite.

Giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cosenza in data 31 maggio 2019

DEPOSITATA IN CANCELLERIA



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Caterina Migliore

IL GIUDICE

dott. Salvatore Bloise